



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Alle Direzioni Regionali e Interregionali dei Vigili del
Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile

e, p.c.

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco

Alla Direzione Centrale per le Risorse Umane

Alla Direzione Centrale per le Risorse Logistiche
e Strumentali

Oggetto: Articolo 87, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 - Dispensa temporanea dalla presenza in servizio del personale operativo.

Sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane e dall'Ufficio del Capo del Corpo relativamente alle misure straordinarie in materia di lavoro agile e di dispensa temporanea dal servizio previste dalla normativa in oggetto indicata, sono pervenute alcune richieste di chiarimenti in merito alla spettanza di indennità accessorie a favore del personale operativo legate alla presenza in servizio, unitamente a proposte di adeguamento delle connesse procedure previste nell'applicativo SIPEC.

Com'è noto, la disposizione in questione prevede che *"... [omissis] ... in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità delle amministrazioni interessate, il personale ... [omissis] ... del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione a rischio ... [omissis] ... Tale periodo è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista, e non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3."*

Per la suddetta specifica fattispecie, la Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali ha attivato il nuovo codice Z7 che, nel rispetto della normativa di riferimento volta ad equiparare, agli effetti economici e previdenziali, il periodo di dispensa al servizio prestato, non determina anche i conteggi per le particolari indennità connesse all'effettivo svolgimento dei compiti di istituto.

COPIA DI LAVORO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

L'equiparazione al servizio prestato, agli effetti economici e previdenziali, infatti, è da riferirsi ai soli istituti retributivi fissi e ricorrenti e non anche a quegli emolumenti di natura accessoria variabile ed eventuale, la cui attribuzione non può essere disgiunta da un'effettiva prestazione lavorativa (in tal senso, vale il principio generale richiamato all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001).

Si soggiunge, infine, che i risparmi che verranno a determinarsi in corrispondenza degli emolumenti accessori non corrisposti, gravanti sui fondi di amministrazione e di produttività, confluiranno nelle disponibilità dei medesimi, la cui distribuzione al personale, come è noto, forma oggetto di annuali procedure negoziali di secondo livello con le organizzazioni sindacali.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
DATILO

firmato digitalmente ai sensi di legge